amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile
Gaetano Caputi

Redazione
Giuseppe Egidio Iacovino, Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 2/2024

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.

ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

L'utilizzo dei droni nell'attività di prevenzione degli illeciti. Tra riservatezza e tutela dell'ordine pubblico: caos e cosmo nell'universo degli *unmanned aerial vehicles*

di Camilla Della Giustina

(Ph.D. Candidate in Law; abilitata all'esercizio della professione forense; tirocinante presso Corte costituzionale)

Sommario

1. Introduzione. – 2. Droni aerei: una sfida linguistica, non solo giuridica. – 3. Il concetto di ordine pubblico. – 4. L'utilizzo dei droni nella tutela dell'ordine pubblico. – 5. I diritti fondamentali violati e tutelati dalla tecnologia 'drone'. – 5.1. La tutela del domicilio. – 5.2. The right to the outdoor space. – 5.3. La videosorveglianza alla luce dell'AI ACT. – 6. Droni e diritti fondamentali: un ossimoro?

Abstract

The privacy subject has always been closely connected with the development of technology. Essentially, the evolutionary trajectory of the latter enjoins one to both re-think and analyse more in-depth the legal contours of the privacy to be bestowed upon individuals against potential technological "invasions". It is crystal clear that the reference is to "drones", i.e., unmanned aerial vehicles. In the light of the European Union strategy, it becomes vital to think about both opportunities and challenges that arise from this technology. Bearing this in mind, the Leitmotiv concerns the right balance to find between heterogenous and multifarious rights. More precisely, it must be alluded to environmental protections, privacy and data protection, public safety and order.

* *Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review*

1. Introduzione.

Il 29 novembre 2022 la Commissione Europea adottò una 'Comunicazione' relativa alla strategia da seguire nell'incentivare l'utilizzo dei droni nel territorio dell'Unione Europea[1].

Attraverso questo documento vennero definite le azioni, ritenute come necessarie, per garantire un ecosistema di droni da sviluppare nel territorio dell'Unione Europea per perseguire gli obiettivi del *Green Deal* Europeo[2]. Precisamente, venne proposta la possibilità di garantire che le operazioni eseguite tramite di 'droni' possano essere qualificate come intelligenti, sicure, resilienti e inclusive.

In base a quanto si legge, i cd. droni dovrebbero divenire un fattore "abilitante" della nostra vita quotidiana, dell'ambito economico e sociale, nonché motore di una ulteriore fase di digitalizzazione dell'economia europea.

Prendendo le mosse da queste premesse, il contributo si interroga sull'utilizzo dei droni nella prevenzione di illeciti; dunque, questa tecnologia puo' essere funzionale a supportare l'attività delle forze dell'ordine al fine di mantenere l'ordine pubblico e prevenire gli illeciti. Al tempo stesso dovrà essere preso in analisi il possibile impatto che detta tecnologia può avere sui diritti fondamentali degli individui. A titolo esemplificativo si richiama il diritto alla riservatezza anche in luogo pubblico.

Da una prospettiva metodologica, si inizierà con una breve precisazione terminologica circa detta tecnologia per poi addentrarsi, più propriamente, nella tematica. Alla luce di ciò verrà fornita una definizione di ordine pubblico per poi analizzare la sua possibile preservazione e tutela attraverso gli *unmanned aerial vehicles*.

2. Droni aerei: una sfida linguistica, non solo giuridica.

I sistemi a pilotaggio remoto, conosciuti maggiormente con l'espressione di droni[3], rappresentano una delle innovazioni maggiormente importanti del settore

*Il contributo costituisce una elaborazione della relazione dal titolo "L'utilizzo dei droni nell'attività di prevenzione degli illeciti. Tra riservatezza e tutela dell'ordine pubblico" in occasione del convegno "Intelligenza Artificiale, indagini atipiche e diritti fondamentali" svoltosi a Napoli il 14 dicembre 2023.

[1] Commission Staff Working Document EU Drone Sector state of play Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 'A Drone Strategy 2.0 for a Smart and Sustainable Unmanned Aircraft Eco-System in Europe' {COM(2022) 652 final}

[2] https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX%3A52019DC0640

[3] Sul punto è stato rilevato che "*the media uses the word "drone" to refer to a wide variety of unmanned flying machines*". T.T. TAKAHASHI, *Drones and Privacy*, in *Columbia Science and Technology Law Review*, vol. 14, n. 1/2012, p. 81.

Già a partire dal 1944 l'esercito britannico aveva sperimentato l'utilizzazione di velivoli non pilotati raggiungendo un determinato livello di successo nei successivi anni. Durante il secondo conflitto armato la Germania aveva predisposto un cospicuo numero di "*buzz bombs*", cioè aerei carichi di bombe pre-programmate

ISSN 2036-7821

aeronautico. Al tempo stesso, essi rappresentano una sfida per la riflessione giuridica posta la progressiva ed esponenziale crescita[4]. Una caratteristica peculiare di questa tecnologia attiene al fatto che la stessa possa essere qualificata come tecnologia "*dual use*", in quanto suscettibile di applicazione sia in campo militare che in campo civile[5].
L'origine dei sistemi a pilotaggio remoto era esclusivamente militare[6]: i prototipi, infatti, vennero progettati per soddisfare necessità belliche, poiché impiegati nelle missioni definite "*dull, dirty, dangerous*[7]". Essi consentivano un dispendio minore sia in tema di costi operativi sia di rischi per l'equipaggio che poteva operare da remoto e non sul campo[8].
Il primo riferimento normativo che si rinviene a livello internazionale è l'art. 15, par. 2 della Convenzione di Parigi del 13 ottobre 1919: quest'ultima, tramite l'adozione del Protocollo di emendamento del 15 giugno 1929, disciplinava il sorvolo del "*pilotless aircraft*".
Ulteriore disposizione è l'art. 8 della Convenzione di Chicago del 1944 in tema di areazione civile internazionale[9], il quale riprende l'art. 15, par. 2 della Convenzione di Parigi. Ai sensi di questa disposizione viene vietato il sorvolo dello spazio aereo

---

per il volo automatico da indirizzare verso un target specifico. R. FREEDMAN, *The Wright Brothers: How They Invented the Airplane,* Holiday House, 1991, 31, pp. 36-37. La parola drone, quindi, all'inizio, indicava grandi aerei radiocomandati a pilotaggio remoto. La difficolta definitoria deriva anche dalla considerazione, secondo cui, nel concetto di drone rientrerebbero sia sistemi di intelligenza artificiale (SIAR), sia velivoli privi di intelligenza artificiale poiché dipendenti, in maniera quasi esclusiva, del controllo umano. Si rammenta che la parola *drone*, in inglese, indica il fuco. Per una analisi etimologica, vedasi G. COLLOT, N. LOZITO, F. PETRONI, P. VENTIMIGLIA, *La guerra dei droni*, in *iMerica* (in collaborazione con *Limes- Riv. Ita. Geopolitica*), 2013, p. 12.

[4] A tal proposito degli studi condotti sono pervenuti a prevedere che nel 2035 saranno presenti nel cielo europeo circa oltre 7 milioni di droni; a ciò si deve aggiungere la previsione secondo cui il mercato degli UAS (*Unmanned Aircraft Systems*) raggiungerà $100 miliardi in relazione ai settori del trasporto, della sicurezza e del monitoraggio. FINNEGAN, *UAV Production Will Total $93 Billion,* in *Teal Group News Briefs,* 19.8.2015, in www.tealgroup.com. The Economist, *Drones need to be encouraged and people protected*, del 24 gennaio 2019.

[5] C. DELLA GIUSTINA, *Meccanismi SAPR e diritto del lavoro: quali rischi, quali opportunità per il diritto?* in *Diritto e Lavoro nelle Marche*, n. 2/2021, pp. 180 ss.

[6] È stato osservato che la prima "*macchina che vola*" della storia risale al IV sec. a.C definita come "*colomba di Archita*", descritta da Aulo Gellio quale "*colomba di legno, vuota all'interno, riempita d'aria compressa e fornita d'una valvola che permetteva apertura e chiusura, regolabile per mezzo di contrappesi. Messa su un albero, la colomba volava di ramo in ramo perché, apertasi la valvola, la fuoruscita dell'aria ne provocava l'ascensione; ma giunta ad un altro ramo, la valvola o si chiudeva da sé, o veniva chiusa da chi faceva agire i contrappesi; e così di seguito, sino alla fuoruscita totale dell'aria compressa*". A. GELLIO, *Notti Attiche*, lib. X, c. 12; K.P. VALAVANIS, K. KONTITSIS, *A Historical Perspective on Unmanned Aerial Vehicles*, in *Advances in Unmanned Aerial Vehicles: State of the Art and the Road to Autonomy*, edited by K.P. Valavanis, Dordrecht, 2007, 16.

[7] R. UNGARO, P. SARTORI, *I velivoli a pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche ed operative*, in *Quaderni IAI*, Roma, 2016, pp. 40 ss.

[8] G. VERUGGIO, F. OPERTO, *Roboetica: focus sulle problematiche civili e militari dei droni*, in *Mondo digitale*, 2015, pp. 3 ss.

[9] "*Aeromobili senza pilota*": "*nessun aeromobile manovrabile senza pilota può sorvolare senza pilota il territorio di uno Stato contraente, salvo autorizzazione speciale di detto Stato e conformemente alle condizioni di questa. Ogni Stato contraente si impegna a provvedere affinché il volo senza pilota di un tale aeromobile nelle regioni aperte agli aeromobili civili sia controllato in modo da evitare qualsiasi pericolo agli aeromobili civili*".

ISSN 2036-7821

civile di uno Stato terzo da parte dei "*pilotless aircraft*" senza aver ottenuto una previa autorizzazione in tal senso da parte dello Stato sorvolato. Quest'ultimo, infatti, deve garantire che il sorvolo avvenga in condizioni idonee a non compromettere la sicurezza degli aeromobili civili con equipaggio[10]. Tale ultima disposizione, ai fini di adeguare il dettato normativo del 1944 alle nuove esigenze operative, è stata oggetto di integrazione da parte della normativa ICAO[11] relativa ai mezzi aerei a pilotaggio remoto. Grazie a questa implementazione, diviene necessario assicurare che le operazioni svolte da tali mezzi, appunto a pilotaggio remoto, venga condotta in maniera tale da minimizzare i rischi per le persone, cose o altri velivoli[12].

In relazione all'aspetto terminologico, i meccanismi aerei a pilotaggio remoto hanno differenti denominazioni[13]: "*unmanned aircraft or ship guided by remote control or onboard computers*"[14]. Gli stessi sono altresì conosciuti come veicoli aerei inanimati o anche sistemi aeromobili senza pilota, "*Unmanned aerial vehicle*" (UAV) (espressione ritenuta ormai desueta), "*Unmanned aircraft systems*" (UAS), "*Remotely piloted aircraft*" (RPA), "*Remotely piloted aircraft systems*" (RPAS), Aeromobili a pilotaggio remoto (APR), Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR[15]).

Spesso, per riferirsi a queste nuove tecnologie, si ricorre al termine drone, utilizzando, però, una nomenclatura definita, dalla dottrina più autorevole, come generica e imprecisa[16]. È "*generico, in primis, poiché richiama soltanto il veicolo volante. È*

---

[10] C. DELLA GIUSTINA, *A spider in the sky saw me. Prime riflessioni sulla potenziale applicazione del modello 231 agli aeromobili a pilotaggio remoto*, in *Rivista231*, n. 4/2021, pp. 311 ss.

[11] ICAO Circular 328-AN/190 «Unmanned aircraft systems» del 2011, la quale è stata in seguito sostituita dal "*Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems* (RPAS)", 2015 (first edition), (ICAO Document 10019 AN/507).

[12] Si tratta della IV appendice attinente ai "*Remotely Piloted Aicraft Systems*". Si segnala l'emendamento n. 175 all'Annesso n. 1 "*Personal Licensing*" adottato il 7 marzo 2018 che diverrà applicabile a partire dal 3.11.2022 contenente delle disposizioni nuove in relazione alla licenza del pilota da remoto e concernenti le condizioni per il rilascio della stessa, le competenze richieste, l'adattamento pratico e i requisiti di idoneità medica. L.M. SIA, *Profili attuali della disciplina giuridica dei mezzi aerei a pilotaggio remoto ed il regolamento dell'Ente nazionale dell'aviazione civile italiana (ENAC)*, in *Dir. trasp.*, 2014, pp. 751 ss.; A. MASUTTI, F. TOMASELLO, *International Regulation of Non-Military Drones*, Cheltenham UK, 2018, pp. 38 ss.

[13] Per definirli vengono spesso utilizzati diversi termini. D.A. DULO, *Aeronautical Foundations of the Unmanned Aircraft*, in ID, *Unmanned Aircraft in the National Airspace. Critical, Issues, Technology and the Law*, Chicago, Illinois, American Bar Association, Section of Science & Technology Law, 2015, pp. 21 ss.

[14] Y. WANG, H. XIA, Y. YAO, Y. HUANG, *Flying Eyes and Hidden Controlloers: A Qualitative Study of People's Privacy Perceptions of Civilian Drones in the US*, in *Proceedings on Privacy Enhanching Technologies*, vol. 3/2016, p. 172.

[15] Queste ultime due espressioni si rinvengono nella normativa nazionale: a tal proposito si segnala che, con la nuova disciplina ENAC UAS-IT del 4.1.2021, le espressioni APR e SAPR sono state sostituite dall'espressione UAS la quale, a sua volta, risulta essere condivisa a livello internazionale. Alla luce di questo è possibile sostenere che l'espressione UAS sia qualificabile come il *genus* comprendente sia i sistemi a pilotaggio remoto sia gli "*autonomous aicrcraft*" cioè quelli progettati per volare in autonomia senza intervento del pilota remoto.Per un approfondimento M.F. MORSELLO, *Aspectos jurídicos principales de las aeronaves sin piloto*, in *Nuevos enfoques del derecho aeronáutico y espacial. XXXVIII Jornadas latino americanas de derecho aeronáutico y del espacio*, a cura di M. C. Mayorga Toledano, Madrid, 2015, pp. 513 ss.,

[16] B. GOGARTY, M. HAGGER, *The Laws of Man over Vehicles Unmanned: The Legal Response to Robotic Revolution on Sea, Land and Air*, in *J. Law Inf. Sc.*, n. 19/2008, pp. 73 ss

ISSN 2036-7821

anche impreciso, in quanto non accenna al controllo remoto, così accomunando in una sola categoria gli apparecchi senza pilota a bordo, ma gestiti da remoto, e quelli pre-programmati e totalmente autonomi. Nondimeno, la parola drone è ampiamente impiegata nella prassi e richiamata in sede istituzionale, con l'obiettivo di semplificare il linguaggio giuridico a vantaggio del pubblico non specialista del settore"[17].

Per quanto attiene alle fonti nazionali, il testo originario del codice della navigazione del 1942 non conteneva alcun riferimento alcuno ai mezzi aerei a pilotaggio remoto. Solamente a seguito della revisione[18] avvenuta grazie ai d.lgs. n. 96/2005 e 151/2006 gli aeromobili senza equipaggio sono stati ricompresi nella nozione di aeromobile ex art. 743 cod. nav[19]. Dal tenore della disposizione emerge che i SAPR sono assimilati agli aeromobili venendo qualificati come tali. Si aggiunga a ciò che gli stessi sono altresì suscettibili di soddisfare il requisito funzionale della destinazione al trasporto determinante ai fini della nozione stessa di aeromobile[20]. Parte della dottrina, sul punto, sostiene, in maniera contrapposta, come l'art. 743 co. 2 cod. nav. non avrebbe assimilato i SAPR agli aeromobili sulla scorta di una *fictio iuris*. Più recisamente, questi ultimi non sarebbero ontologicamente aeromobili posto che non sono destinati al trasporto in quanto la loro unica funzione sarebbe quella di trasferire nello spazio aereo gli elementi che li compongono[21].

La dottrina più recente, invece, sostiene che, essendo alcuni SAPR capaci di trasportare cose o persone, essi integrerebbero l'eccezione ex art. 743 co. 1 cod. nav[22]. Nonostante questa affermazione è doveroso osservare che "*dell'essere considerati aeromobili e non dell'esserlo è un punto importante […], nel senso che può trarsi la*

[17] F. GASPARI, *La regolazione multilivello degli aeromobili a pilotaggio remoto e la disciplina «speciale» dell'ENAC nel contesto della pandemia COVID-19*, in *Rivista del Diritto della Navigazione*, n. 1/2020, 140-141.

[18] E. TURCO BULGHERINI, *La riforma del codice della navigazione parte aerea*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2006, pp. 1341 ss.; G. MASTRANDREA, L. TULLIO, *La revisione della parte aeronautica del codice della navigazione*, in *Dir. mar.*, 2005, pp. 1201 ss.; S. BOTTACCHI, *La riforma della parte aeronautica del codice della navigazione*, in *Dir. comm. internaz.*, 2006, pp. 215 ss.

[19] Esso, rubricato "*nozione di aeromobile*" recita "*per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa*".

[20] M. LAMON, M. BONAZZI, *I droni a supporto della pubblica sicurezza,* in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, vol. XIX/2021, pp. 65 ss.

[21] U. LA TORRE, *Gli UAV: Mezzi aerei senza pilota*, in R. TRANQUILLI LEALI, E.G. ROSAFIO *Sicurezza navigazione e trasporto*, Giuffrè, 2008, pp. 112 ss. E.G. ROSAFIO, *Considerazioni sui mezzi aerei a pilotaggio remoto e sul regolamento ENAC*, in *Riv. dir. nav.*, 2014, pp. 791 ss.Si segnala che è stato sostenuto che i droni sarebbero in grado anche di trasportare oggetti in relazione alle dimensioni e alla configurazione del velivolo stesso: molti di essi consentono di trasportare oggetti chiudendoli in un piccolo scomparto posizionato sul drone stesso, oppure mediante l'aggancio dell'oggetto al telaio o grazie alla predisposizione di un attacco esterno. C. SCHLAG, *The New Privacy Battle: How the Expanding Use of Drones Continues to Erode Our Concept of Privacy and Privacy Rights,* in *Journal of Technology Law and Policy*, vol. XII, Spring 2013, p. 8.

[22] F. GASPARI, *La regolazione multilivello degli aeromobili a pilotaggio remoto e la disciplina «speciale» dell'ENAC nel contesto della pandemia COVID-19, op.,cit.*, pp. 139-192.

ISSN 2036-7821

conseguenza che lì ove non vi sia un espresso riconoscimento non vi è un mezzo aereo a pilotaggio remoto che sia di per sé aeromobile da un punto di vista giuridico"[23].

3. Il concetto di ordine pubblico.

Come già sostenuto in precedenza, è essenziale procedere a una definizione di ordine pubblico al fine di comprendere l'operatività propria di questi sistemi a pilotaggio remoto.

Prima di affrontare il concetto vero e proprio di ordine pubblico, è necessario evidenziare che in determinati periodi storici, l'ordine amministrativo non richiedeva una specifica legittimazione. Il riferimento va sia alle monarchie assolute che limitate: in entrambe le fattispecie menzionate, infatti, il monarca era il titolare originario del potere esecutivo. La validità giuridica dell'ordine amministrativo rinveniva la propria fonte, diretta ed esclusiva, nel potere del monarca. Nel momento in cui si assiste al passaggio allo stato parlamentare si realizza, altresì, l'affermazione dello stato di diritto che poggia su due cardini: la sovranità parlamentare e la supremazia della legge. Da una prospettiva teorica, l'autorità amministrativa può emanare ordini amministrativi, in modo legittimo, non in quanto titolare di un originario potere ma in quanto detto potere le è conferito dalla legge[24].

Ancora differente risulta essere il concetto di ordine pubblico, un concetto di difficile definizione proprio a causa della formula linguistica: codesta espressione, infatti, contiene un sostantivo (ordine) e un aggettivo (pubblico) che, a loro volta, individuano delle aree concettuali di non semplice perimetrazione[25].

L'espressione "*ordine pubblico*", infatti, è "*una figura enigmatica*" priva di definizione, una figura a "*geometria variabile*"[26] poiché idonea a tagliare, in modo trasversale, i differenti settori giuridici. In modo sintetico è possibile sostenere che l'ordine pubblico sarebbe da riferire alla selezione dei principi ritenuti essenziali per l'ordinamento, dunque, appare chiara la sua funzione di protezione e promozione[27].

---

[23] B. FRANCHI, *Aeromobili senza pilota (UAV): inquadramento giuridico e profili di responsabilità I parte*, *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, p. 742.

[24] Si rimanda a S. FOIS, Legalità (principio di), in Enciclopedia del Diritto, XXIII, pp. 659 ss.; F. SATTA, Principio di legalità e pubblica amministrazione nello Stato democratico, Padova, 1969.

[25] Si deve evidenziare che la dottrina francese qualifica, tradizionalmente, l'ordine pubblico come quel principio che assolve il ruolo di assicurare un ideale di pace e di prosperità sociale. P. ESMEIN, *Obligations*, in M. PLANIOL, G. RIPERT, *Traité pratique de droit civil français* , VI, Paris, 1952, p. 278. In modo non differente, la dottrina italiana vede nell'ordine pubblico un 'sintomo' di "*eticità di un determinato ordinamento, quale risulta dal complesso delle sue norme positive*". F. SATTA, (Commentario al codice di procedura civile, lb. IV, pt. II, Milano, 1971, p. 139.

[26] Si rimanda a A. GUARNIERI, *Ordine pubblico*, in *Digesto Discipline Privatistiche*, sez. civ., vol. XIII, Torino, 1995, p. 156.

[27] Si deve aggiungere che l'ordine pubblico appartiene ai cd. concetti, o principi, valvola, cioè quell'insieme di nozioni, di istituti, di precetti la cui funzione è quella di porre in essere "*una categorizzazione per l'imprevisto, nel prestare al diritto una certa flessibilità, una capacità di adattamento*". Alla luce di ciò vengono considerati quali, appunto, "*valvole di sicurezza*" dell'ordinamento giuridico. Cfr, rispettivamente, K.G. WURZEL, *Das juristische*

ISSN 2036-7821

Appare chiaro come l'ordine pubblico sia un concetto che, sebbene muti nella sua storia[28], abbia sempre un nucleo immutabile[29] di principi con i principi unificatori dell'ordinamento[30].

Da una prospettiva normativa, l'espressione 'ordine pubblico' entra nel panorama legislativo italiano nel codice civile del 1865 e della legge di pubblica sicurezza, la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. B. Nella prima fonte normativa, l'art. 12 delle disposizioni preliminari enunciava che "*le leggi che riguardano in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon costume*" impediscono che abbiano effetto nell'ordinamento italiano, "*se da esse difformi, le leggi, gli atti, le sentenze di un paese straniero*"[31]. *A contrario*, nella l. 2248/1865[32], l'ordine pubblico viene definito come uno degli interessi pubblici che legittimano specifici interventi dell'autorità di pubblica sicurezza come lo scioglimento delle riunioni, la sospensione o cessazione degli spettacoli, l'espulsione degli stranieri[33].

Il quadro viene complicato dall'assenza nella Costituzione italiana del riferimento all'ordine pubblico[34]. Nonostante ciò, vi sono altre formule che alludono a detto concetto, o a una parte di esso, quali l'incolumità pubblica dell'art. 14 in tema di libertà domiciliare, la sicurezza in tema di circolazione, art. 15, e di iniziativa economica privata, art. 41, e, infine, l'incolumità pubblica per quanto concerne la libertà di riunione, dunque, art. 17[35].

Denken, Wien, Perles, 1904, p. 86; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica*, Milano, 1949, pp. 215-216. Quest'ultimo definisce i concetti valvola come quei concetti che "*vivono nella coscienza sociale*" e che appartengono ai concetti di valore politico: essi devono essere distinti dai concetti di valore etico, ossia, buona fede o colpa.

[28] F. ANGELINI, *Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi fondamentali nelle relazioni interordinamentali*, Padova, 2007.

[29] È stato autorevolmente evidenziato che "*[i]n ogni ordinamento può invero individuarsi un nucleo di principi che forma il perno intorno a cui esso ruota; nucleo nel quale è racchiuso il fattore unificatore [rectius: ordinatore] della stessa organizzazione. Non importa se questi principi sono contenuti tutti in un documento rivestito di particolare forma, per cui hanno una forza ed un valore particolari (...). Ciò che importa è la loro esistenza, perché essi danno coesione ed unità all'ordinamento*". C. ROSSANO, *La consuetudine nel diritto costituzionale*, Napoli, 1992, p. 112.

[30] Non si può tacere come in dottrina sia stata evidenziata la contraddizione in base alla quale la funzione dell'ordine pubblico avrebbe, *prima facie*, un carattere contraddittorio: esso, infatti, tenderebbe a mantenere inalterata la vigenza dei principi fondamentali dinnanzi alla mutevolezza delle condizioni. Di qui, il rimando al carattere ordinante dell'ordinamento giuridico che, a sua volta, deve essere riferito al nucleo statico, forte e fondante sia della società che dell'organizzazione giuridica. L. LONARDO, *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, 1993.

[31] Questo si riallaccia all'art. 6 del Code Napoléon.

[32] Detta legge riprende quella in precedenza in vigore, ossia, la legge 13 novembre 1959, n. 3720.

[33] Sul punto, cfr. C. ASTENGO, G. SANDRI, *Commento alle leggi di pubblica sicurezza*, Roma, 1889; G. CURCIO, *Commentario teorico pratico delle leggi di pubblica sicurezza*, Torino, 1891; L. PERRONI, *Le leggi di pubblica sicurezza*, in *Enciclopedia del Diritto Penale*, XIII, 1909.

[34] A. PACE, *Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana*, in *Arch. giur.*, 1963, 111 ss.; C. LAVAGNA, *Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali*, in *Dem. dir.*, 1967, p. 359; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975

[35] A. PACE, *La libertà di riunione nella costituzione italiana*, Milano, 1967, pp. 149 ss.

ISSN 2036-7821

Dalla prospettiva della giurisprudenza costituzionale, l'ordine pubblico risulterebbe essere destinatario di due definizioni totalmente opposte rispetto a quelle presenti in dottrina. In base alla prima, sembra che l'ordine pubblico coincida con l'ordine legale sul quale poggia la convivenza e con l'ordine costituzionale, dunque, sembra aspirare ad avere un carattere ideale, non materiale. La seconda, invece, precisa che l'ordine pubblico è un bene inerente al sistema costituzionale al punto da rappresentare un limite insuperabile all'esercizio di tutti i diritti che sono garantiti dalla Costituzione.

Alla prima definizione è da riferire al conflitto tra più valori o diritti costituzionalmente garantiti e non tra il singolo diritto e gli interessi limite che la norma costituzionale indica nel momento in cui lo riconosce[36].

Appare chiaro che ordine pubblico sembra essere un concetto vago, impreciso o, meglio, "*qualche cosa di molto indeterminato che non sia colpito piuttosto da questo o quel reato, ma da ogni attività criminosa*"[37] volto a proteggere una categoria eterogenea di beni e interessi[38].

In base a un altro approccio, ordine pubblico sarebbe una formula che alluderebbe, *latu sensu*, al concetto di comunità e del quale esprimerebbe i criteri ordinanti[39]. Nel pensiero moderno, la comunità è stata identificata con lo Stato. Alla luce di ciò, l'ordine pubblico viene individuato nelle regole che ogni Stato attribuisce a una determinata società di individui[40]. Di conseguenza, sembrerebbe impossibile riferire il concetto di "ordine pubblico" all'ambito del diritto pubblico o del diritto privato poiché esso non apparterebbe né all'uno né all'altro. Precisamente, ordine pubblico è il presupposto quale elemento posto alla base della struttura della società[41].

4. L'utilizzo dei droni nella tutela dell'ordine pubblico.

La già richiamata "*Drone Strategy 2.0.*" rappresenta un documento strategico all'interno di un ecosistema nel quale i droni sono essenziali per la difesa di una Nazione, sia in una prospettiva attuale che futura. Ciò è confermato dal fatto che a partire dal 2003, l'Unione Europea ha investito un bilancio totale di quasi 980 milioni di euro nello sviluppo, o nell'utilizzo, di droni per applicazioni innovative[42].

---

[36] Precisamente, il riferimento va al rapporto che deve sussistere tra manifestazione del pensiero e buon costume, libertà di riunione e di circolazione, libertà di espressione e *privacy*, ecc.

[37] A. ZERBOGLIO, *Delitti contro l'ordine pubblico*, in *Trattato di diritto penale*, VI, Milano, 1910, pp. 2 ss.

[38] G. INSOLERA, *I confini tra fattispecie incriminatrici: art. 416 e 416-bis c.p.*, in *Diritto di Difesa*, 4, 2022, pp. 800 ss.

[39] G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970.

[40] A. MONTANARI, *Ordine pubblico, diritto privato e vocazione internazionale*, in *Europa e Diritto Privato*, 1, 2022, pp. 133 ss.

[41] G. BARILE, *Ordine pubblico (dir. internaz. priv.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXX, Milano, 1980.

[42] A ciò si deve aggiungere che ha finanziato 320 progetti relativi al settore dei droni nell'ambito della ricerca e dell'innovazione. European Commission. (2022) A Drone Strategy 2.0 for a Smart and Sustainable Unmanned Aircraft Eco-System in Europe. Brussels, 29.11.2022, COM(2022) 652 final.

ISSN 2036-7821

L'approccio fatto proprio dalla *Drone Strategy* pone molta enfasi sulla cooperazione civile e militare nel settore dei droni. Di qui, dunque, l'emersione di nuove sfide per quanto attiene la gestione di aspetti interconnessi all'ecosistema europeo dei droni[43].
Una applicazione 'civile' dei droni concerne il perseguimento di finalità di ricerca e soccorso, il contrasto di reati ambientali, il controllo civile del territorio rapportato a quelle attività che richiedono, per loro natura, una tempestività ontologica, alla sorveglianza degli incendi boschivi, al monitoraggio delle aree urbane, all'attività di prevenzione delle catastrofi naturali, dei vulcani, all'ispezione degli elettrodotti, nonché alla mappatura del territorio e alle attività antibracconaggio[44].
A titolo esemplificativo, durante l'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione dell'agente patogeno Sars-Covid-19, i droni vennero utilizzati per monitorare il rispetto delle prescrizioni anti-Covid 19 nei luoghi pubblici da parte della cittadinanza. In alcuni Stati dell'Australia[45], ad esempio, questo sistema era associato a una capillare rete di video sorveglianza installata nelle strade e nei parchi.
Da una prospettiva empirica, è possibile sostenere come attraverso la tecnologia droni sia possibile garantire l'ordine pubblico, la tutela della sicurezza pubblica e reprimere la commissione di reati. In altri termini, grazie all'impiego dei questi *unmanned aerial vehicles*, è possibile porre in essere una attività di videosorveglianza e di controllo della popolazione al fine ultimo di garantire l'incolumità dei consociati.
Volendo addentrarsi nello specifico, un potenziamento della videosorveglianza potrebbe essere funzionale a contrastare quelle esigenze di 'emergenza criminale'. Il riferimento, più precisamente, va al contrasto della tratta di esseri umani, dunque, al monitoraggio delle coste, nonché alla prevenzione dei femminicidi. Quanto a questi ultimi la tecnologia drone consentirebbe di ottenere mezzi di prova non solamente con riferimento alle violenze commesse in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, ma anche in relazione a quanto si consuma all'interno dell'ambiente domestico.
La tecnologia di cui sono dotati i droni, infatti, permette, letteralmente, di "entrare" nelle abitazioni private dei singoli individui: grazie alla sofisticata tecnologia essi possono carpire informazioni non solamente a una distanza considerevole ma anche in presenza di barriere fisiche di protezione[46].

---

[43] C. LAVALLÉE, B. OLIVEIRA MARTINS, *Reframing Civil-Military Relations in the EU: Insights From the Drone Strategy 2.0.*, in *Journal of Common Market Studies*, 2023, pp. 1-7.

[44] G.L. BAUCE, *L'utilizzo dei droni nell'antibracconaggio e nella conservazione da parte dello Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority*, in *www.unive.it*.

[45] Precisamente, Victoria e New South Wales. Per un approfondimento, si rimanda a C. BASSU, *Il modello australiano di tutela dei diritti e le scelte di bilanciamento nella gestione di situazioni di emergenza*, in *DPCE-online*, 3, 2023, pp. 2659-2676.

[46] Si pensi che nel 2015 a New York dove si è realizzata la prima azione penale contro un drone: un soggetto fece volare il proprio drone appena fuori dalle finestre dei locali di una struttura ospedaliera dove venivano svolti esami clinici. Zangla, *David Beesmer Acquitted in Town of Ulster Drone Surveillance Case.*

ISSN 2036-7821

5. I diritti fondamentali violati e tutelati dalla tecnologia 'drone'.

È proprio l'ipotesi della repressione dei reati commessi contro persone vulnerabili o, meglio, i cd. reati endofamiliari che dimostra come l'utilizzo dei droni possa rappresentare un antidoto contro l'emergenza la quale assumerebbe i connotati di emergenza da videosorveglianza.

Alla luce di quanto detto, non si tratta solamente di proteggere il domicilio o qualsivoglia altro luogo privato ma anche la riservatezza degli individui nel momento in cui si trovano in luogo pubblico o in uno spazio aperto al pubblico.

Come sostenuto in dottrina, infatti, vi è necessità di tutelare la riservatezza e l'isolamento dei soggetti non solamente nel momento in cui questi si trovano all'interno di un luogo privato ma anche qualora siano in luoghi pubblici e che in essi possa essere ritenuta sussistente una ragionevole aspettativa di spazio privato. L'esempio che viene fornito concerne la presenza di un soggetto in un parco pubblico o a un evento sportivo: in queste ipotesi ogni individuo potrebbe vantare una forte aspettativa a non essere ripreso tramite meccanismi tecnologici[47].

5.1. La tutela del domicilio.

Per quanto attiene al primo aspetto, dunque tutela del domicilio, la disposizione cui fare riferimento è l'art. 14 della Costituzione. Detta disposizione costituzionale, infatti, accorda tutela non solamente al domicilio, ma anche a tutti quei luoghi, qualificati come quasi-domicilio. In essi, il soggetto non solo si percepisce come 'riparato' da sguardi indiscreti ma ha la possibilità di esercitare lo *ius excludendum alios*[48].

Di qui, dunque, diviene doveroso richiamare l'art. 615-*bis* cp che, al primo comma, enuncia che "*[c]hiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614*"[49]. Si tratta del reato di interferenze illecite nella vita privata il cui obiettivo è quello di tutelare la riservatezza del domicilio da parte di aggressioni realizzate con apparecchi di ripresa visiva o sonora. Alla base di ciò, vi è la considerazione secondo cui la riservatezza del domicilio può essere violata non solo

[47] R. CLARKE, *The regulation of civilian drones' impacts on behavioural privacy*, in *Computer Law and Security Review*, 30, 2014, pp. 286 ss.

[48] R. MARTINI, La privacy nel rapporto coniugale: in tema di prova dell'infedeltà coniugale, in *Diritto di Famiglia e delle Persone* (Il), 4, 2021, pp. 1910 ss.

[49] Detto articolo incrimina due condotte. La prima concerne l'atto con cui indebitamente ci si procura notizie e immagini che riguardano la vita privata che si svolge nel domicilio e nel luogo di privata dimora. La seconda, invece, viene punita la rivelazione o la diffusione delle notizie e delle immagini al pubblico ottenute con ricorso alle condotte descritte nel primo comma.

ISSN 2036-7821

con l'introduzione fisica ma anche a distanza, cioè, attraverso strumenti idonei ad acquisire dall'esterno immagini o notizie[50].
La persona offesa, dunque, è non solamente colui il quale subisce l'intrusione illecita in modo diretto ma anche chiunque faccia parte del suo nucleo privato e che diviene titolare di un diritto alla riservatezza[51].
L'aspetto problematico attiene alla esatta individuazione del luogo spaziale che va sotto l'espressione di "privata dimora".
La Suprema Corte[52] ha seguito l'orientamento prevalente attribuendo un significato esteso: "*privata dimora*" è più di "*abitazione*". Le Sezioni unite[53] hanno trovato un limite nei luoghi rispetto ai quali, in quanto aperti al passaggio e all'osservazione indiscriminata del *quivis de populo*, il soggetto non vanta uno *ius excludendi alios* ovvero un rapporto stabile o un'aspettativa di riservatezza che renda il rapporto medesimo privilegiato rispetto a chiunque altro.
In altre parole, perché si possa ritenere configurabile uno dei delitti posti a tutela dell'inviolabilità del domicilio, il soggetto deve compiere, anche in maniera transitoria e contingente, atti destinati a essere realizzati in un contesto riservato. A titolo esemplificativo, rientrano pacificamente attività lavorative e di natura professionale, in luoghi nei quali detiene l'astratta possibilità di inibire l'accesso al pubblico.
Particolarmente chiaro sul punto è il seguente passaggio il quale chiarisce che: "*non c'è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente*"[54].
Secondo siffatta interpretazione non sarebbe, dunque, sufficiente riscontrare in capo al soggetto l'esclusiva disponibilità degli spazi utilizzati come contesto "*domiciliare*" in cui si realizza la condotta criminosa, ma risulterebbe necessario che il rapporto tra

[50] Questa esigenza nacque negli anni '70 quando fu chiaro che lo sviluppo tecnologico era idoneo a consentire una violazione di domicilio anche a distanza.
[51] M. MICCHÈ, *Lo studio medico rientra nei luoghi di "privata dimora"* , in *Cassazione Penale*, 7-8, 2021, pp. 2441 ss.
[52] Cass., Sez. V, sent. 1 marzo 2021 (dep. 1 luglio 2021), n. 25263, Pres. Bruno, Rel. Miccoli.
[53] Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 26795, Prisco. Nel caso *de quo*, le Sezioni Unite hanno stabilito che le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi effettuate in un luogo diverso dal domicilio ma nel quale si svolgano attività destinate a rimanere riservate (nella fattispecie camerini, di un locale pubblico) costituiscono una prova atipica e, pertanto, non possono essere utilizzate nel procedimento penale in mancanza di un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria.
[54] Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 26795, Prisco

ISSN 2036-7821

il suddetto luogo e la persona sia stabile e non caratterizzato dalla mera occasionalità. Soltanto mediante il requisito della "*stabilità*", anche se inteso in senso relativo, è possibile inquadrare un luogo come domicilio e attribuirne la titolarità a una persona, che non risulti un semplice avventore o un utente più o meno occasionale.
Sulla stessa linea ermeneutica, si colloca la sentenza D'Amico[55], analogamente richiamata dalla pronuncia in oggetto, in cui si è ribadito che "*rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale*". Se ne deduce che la giurisprudenza di legittimità ammette una tutela estesa anche ai luoghi adibiti a funzioni di per sé ultronee rispetto a quelle ontologicamente connesse al concetto di abitazione. Affinché possa essere riconosciuta questa tutela è necessario che sussista il vincolo di stabilità tra il soggetto e il luogo privato.
Accanto a questa dimensione puramente proibitiva, a cui corrisponde la pretesa del singolo di un comportamento omissivo da parte di terzi, rientra, sempre nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 Cost., anche il diritto di ammettere altri nel proprio domicilio (*ius admittendi*)[56]. Quest'ultimo permette la realizzazione della dimensione sociale e affettiva del soggetto privato in luoghi di privata dimora. In questa prospettiva, si ha un duplice meccanismo di tutela del domicilio secondo cui si riconosce a ciascun individuo il diritto di escludere e, allo stesso tempo, di ammettere altre persone dai luoghi in cui si svolge la propria "*vita intima*".
Questo approccio esegetico che attribuisce alla libertà di domicilio una latitudine estesa, ulteriormente ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 149 del 2008[57], pone in evidenza come la garanzia costituzionale ai sensi dell'art. 14 Cost. sia una premessa indispensabile per il concreto esercizio delle altre libertà fondamentali[58], tra cui rientrano quelle garantite dagli articoli 13 e 15 Cost.
In particolare, gli artt. 14 e 15 Cost. rappresentano il nucleo di riferimento attorno a cui fondare il diritto alla riservatezza domiciliare intesa come esclusività conoscitivo-spaziale di quanto accade nei luoghi in cui si svolge la vita privata dell'individuo. In

[55] Cass. Pen. Sez. Unite, Sent. 22 giugno 2017, n. 31345, D'Amico. Nel caso di specie, la Corte ha ribadito che rientrano nella nozione di "privata dimora" di cui all'art. 624-*bis* c.p. anche i luoghi destinati ad attività lavorativa e professionale purché non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
[56] Non sussiste solamente lo ius *excludendi alios*, e cioè come pura e semplice "*facoltà di proibire l'ingresso a terzi*", vi sia anche il c.d. *ius admittendi* A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, 2003, p. 212.
[57] Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi evidenziò che l'art. 14 Cost. "tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi".
[58] Montagna, *Libertà domiciliare*, in AA. VV. *Diritti della persona e nuove sfide del processo penale. Atti del XXXII convegno nazionale* (Salerno, 25-27 ottobre 2018), Milano, 2019, p. 120.

ISSN 2036-7821

questo modo si tende ad apprestare una piena garanzia allo svolgimento della vita privata del soggetto[59].

5.2. The right to the outdoor space.

Se da sempre è noto che la tutela di riservatezza allude alla presenza dell'individuo all'interno di un luogo privato, parte della dottrina ha avanzato l'ipotesi circa la sussistenza di una legittima aspettativa di *privacy* anche in un luogo pubblico. Alla base di questo, vi è la considerazione, secondo cui, "ciò che una persona cerca di mantenere come "privato" può ricevere una protezione costituzionale, anche nell'ipotesi in cui il soggetto si trova in un'area accessibile al pubblico"[60].

L'idea della tesi poc'anzi prospettata è che oggetto proprio della tutela della *privacy* siano le persone e non i luoghi di loro proprietà. Sviluppando il ragionamento emerge, quindi, che il diritto alla riservatezza debba essere effettivamente tutelato anche nell'ipotesi in cui il soggetto si trovi in un luogo non privato.

Sebbene il riconoscimento della "*full protection of privacy*" sia antico quanto la stessa *common law*[61], è da evidenziare che l'evoluzione tecnologica richiede una nuova riflessione in tal senso[62]. Risulta, *ergo*, non essere più attuale la definizione di *privacy* quale "*the condition in which others are depriyed of access to you*"[63] per differenti motivi. In primo luogo, si realizza una condizione di vulnerabilità rispetto alle persone i cui comportamenti risultano essere controllati. In secondo luogo, non esercitare il controllo su chi osserva e "*segue*" un determinato individuo produce un effetto distruttivo sulla personalità dell'essere umano[64]. In altri termini, un sistema di sorveglianza[65] globale tende a essere distruttivo poiché dimostra la mancanza di rispetto nei confronti di ogni singolo soggetto al punto da non considerarlo più come persona ma come oggetto. La sorveglianza pervasiva, infatti, determina una distorsione della personalità umana: la singola persona diviene un oggetto sul quale

[59] F. PITTAU, *Interferenza illecita nella vita privata e riservatezza domiciliare: la Cassazione estende la nozione di "luogo di privata dimora"*, in *Sistema Penale*, 23 novembre 2021.

[60] *Katz v United States*, 1967: "*what [a person] seeks to preserve as private, even in an area accessible to the public, may be constitutionally protected*", mia traduzione non letterale dall'inglese.

[61] BLACK'S LAW DICTIONARY, 2009.

[62] Questa riflessione si fonda sull'idea secondo cui, il rapporto tra tecnologia e diritto può essere interpretato "*come una tecnica che regola un'altra tecnica, ossia una meta-tecnologia*". L. MERLA, *Droni, privacy e tutela dei dati personali*, in *Informatica giuridica*, 2006, n. I, p. 32.

[63] J. H. REIMAN, *Driving to the Panopticon: A philosophical Exploration of the Risks to Privacy Posed by the Highway Technology of the Future,* in *Santa Clara High Technology Law Journal*, 1, 1995, p. 30.

[64] J. ROSEN, *The Naked Society: Reclaiming Security and Freedom in an Anxious Age*, 2004.

[65] Si è parlato in dottrina di "società sorvegliata" per indicare l'assetto che ha assunto la società nell'era digitale. D. LYON, *Surveillance Society: Monitoring Everydaylife*, Buckingam-Philadelphia, 2001; B. KREENAN, *Automatic Facial Recognition and the Intensification of Police Surveillance*, in *Modern Law Review*, 4, 2021, pp. 886 ss.

ISSN 2036-7821

produrre delle azioni e non viene considerata quale attore moralmente responsabile[66].

Proprio in base a quanto appena riportato, si ritiene che il singolo individuo possa essere ritenuto titolare di un "*right of personal outdoor space*"[67] da contrapporre, di conseguenza, alla necessità di apprestare una tutela ai luoghi privati. La differenza che intercorre tra queste due differenti tutele attiene al fatto che, nel secondo caso, vi è la possibilità per l'individuo di escludere "gli altri" attraverso la predisposizione di barriere, siano esse tende, oscuranti, ecc. Nel primo caso, invece, risulta essere impossibile determinare l'isolamento appena descritto.

Si tratta di un aspetto particolarmente delicato poiché richiede un bilanciamento[68], necessario, rispetto a esigenze di ordine pubblico che posso richiedere la ripresa nonché la potenziale divulgazione di immagini carpite tramite UAV.

Per quanto concerne il rapporto tra videosorveglianza ed esigenze di tutela dell'ordine pubblico, è stato sostenuto che, "*l'essere sorvegliati non è solo un'esperienza del corpo, ma anche un'esperienza della mente. La progressiva riduzione degli spazi liberi dalla sorveglianza (una spazialità intesa non solo in senso fisico, ma anche simbolico) può portare alla generazione di conflitti e di un forte sentimento di controllo insicurezza nei soggetti, contraddicendo la tesi di legittimazione della sorveglianza, la sua vocazione a produrre sicurezza. L'obiettivo delle telecamere è in sé stesso l'esercizio del potere di controllo: ma questo obiettivo non dipende solo dalla capacità di sorvegliare, ma dalla reazione che il soggetto osservato mette in atto nei confronti della sorveglianza*" [69].

---

[66] D.J. GLANCY, *Privacy on the Open Roard*, in *Ohio Northern University Law Review*, 3, 2004, pp. 295 ss.

[67] C. DELLA GIUSTINA, *Unmanned Aerial Vehicle (UAV) e tutela della privacy dell'individuo nella nuova techno-society dell'Unione europea e oltre. Esiste un diritto alla riservatezza nei luoghi pubblici?*, in *Studi sull'integrazione europea*, 1, 2022, pp. 163 ss.

[68] Con il concetto di bilanciamento, si allude a "*una capacità, almeno in parte di carattere intuitivo, di individuare una linea di condotta che risponda in modo adeguato alle peculiarità del caso in esame. Nel caso del bilanciamento tra principi in conflitto sembra si possa affermare, la deliberazione giudiziale assume direttamente, senza mediazioni, i tratti del giudizio morale, il giudice si pronuncia per così dire direttamente senza essere soggetto a gran parte dei vincoli che abitualmente orientano le sue decisioni su questioni di giustizia. La metafora del bilanciamento insomma suggerisce un'immagine quasi sapienziale della decisione giudiziale*". B. CELANO, *Giustizia procedurale pura e teoria del diritto*, in M. BASCIU, (a cura di) *Giustizia e procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e società internazionale*, in *Quaderni della Rivista internazionale di filosofia del diritto*, Milano, 2002, pp. 101-102. Ulteriore aspetto da sottolineare è che, "*il bilanciamento consiste nell'istituire tra principi o diritti in conflitto una "gerarchia assiologica mobile"*: la gerarchia prodotta all'esito del bilanciamento giudiziale tra i due diritti o principi in conflitto è assiologica in quanto istituita tramite un giudizio di valore dell'interprete, mobile in quanto relativa al caso concreto e non necessariamente riprodotta in casi futuri. Aderendo a detta ricostruzione teorica bilanciare non vuol dire ponderare o trovare un punto di equilibrio ma piuttosto sacrificare, accantonare un principio a favore di un altro seppur soltanto in relazione ad uno specifico caso concreto". R. GUASTINI, *Principi di diritto e discrezionalità giudiziale*, in *Diritto pubblico*, 1998, p. 651 ss.; P. CHIASSONI, *La giurisprudenza civile. Metodi di interpretazione e tecniche argomentative*, Milano, 1999, p. 287.

[69] F. ZAMBELLI, *Videosorveglianza e grandi eventi: una questione di legacy*, in *Sicurezza, terrorismo e società*, 1, 2015, pp. 206-207; J. FITCHETT, M. LIM, *Consumer experiences in the "house of the future": An enquiry into-surveillance-based consumer research techniques*, in *Consumption Markets & Culture*, 2, 2007, pp. 137 ss; M. ZALNIERIUTE, *A*

ISSN 2036-7821

Attraverso il rispetto del già menzionato "*right of personal outdoor space*", dovrebbe assicurata all'individuo la possibilità di decidere, in applicazione di un principio di autodeterminazione, se essere o meno destinatario di un controllo da parte di soggetti terzi[70]. Esso dovrebbe essere interpretato come una nuova declinazione del diritto alla *privacy* ma differente e più ampio. Lo stesso e' differente, poiché dovrebbe essere riferito a tutte le situazioni in cui il soggetto si trova a svolgere una attività lecita in un luogo pubblico, in uno spazio pubblico o aperto al pubblico[71]. Più ampio poiché alluderebbe non solamente il diritto a non essere "*oggetto*" di controllo ma, altresì, a non veder divulgate immagini che lo ritraggono in quel determinato spazio[72].

Questa nuova dimensione della *privacy* pubblica non coinciderebbe con il diritto a essere dimenticato o lasciato solo ma, *a contrario*, integrerebbe una rivendicazione di riservatezza per quanto attiene allo svolgimento di attività quotidiane[73]. Viene rivendicato, in altri termini, il diritto a non essere spiato, potenzialmente, in modo continuo[74], da parte di un indeterminato numero di soggetti i quali, a seguito dell'attività di raccolta di una quantità massiccia di informazioni possono arrivare alla divulgazione di queste[75]. A ciò si aggiunga che, proprio per le potenzialità di

---

Struggle for Competence: National Security, Surveillance and the Scope of EU Law at the Court of Justice of European Union, in *Modern Law Review*, 1, 2022, pp. 198 ss.

[70] Sul punto Cfr. M. COCUCCIO, *Dimensione "patrimoniale" del dato personale e tutele risarcitorie,* in *Diritto di Famiglia e delle Persone* (II), 1, 2022, pp. 230 ss.; A. DEL NINNO, *Diritto all'autodeterminazione sui propri dati e danno da trattamento,* in P. CENDON (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale. Parte Speciale*, Torino, 2009, pp. 424 ss.; P. PERLINGERI, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, pp. 262 ss.; A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017; A. TURING, *How can we design fair, transparent, and accountable AI and robotics?,* Alan Turing Institute, 2014; T.E. FROSINI, *Il costituzionalismo nella società tecnologica,* in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica* (II), 3, 2020, pp. 465 ss.

[71] Questo sembra essere coerente con una delle declinazioni del concetto di *privacy* ai sensi della Costituzione irlandese, secondo la quale, la *privacy* avrebbe tre dimensioni: la prima attiene alla tutela delle proprie informazioni private, la seconda concerne una *privacy* spaziale che si scinde, a sua volta, sia in "*the inviolability of the dwelling*" sia in una aspettativa di *privacy* anche in luogo pubblico. Constitution of Ireland 1937, Art 40.5. D. MCCALLING, *Online behavioural advertising: are the Irish privacy laws in need of "re-Phorm"?* in *Communication Law*, 3, 2011, pp. 60 ss.

[72] Ciò è coerente con il *decisum* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso *Peck* and *PG and JH* in base al quale "risulta esservi una zona di interazione tra la persona e gli altri, perfino in un contesto pubblico che può quindi rientrare nel concetto di vita privata, mia traduzione non letterale dall'inglese.

[73] Da una prospettiva di letteratura internazionale, si rimanda a C. DELLA GIUSTINA, P. DE GIOIA CARABELLESE, *AI, Facial Recognition, and Policing: Business Opportunities and Legal Challenges: A UK Analysis with Glimpses of EU Law*, in *Global Privacy Law Review*, n. 1, 2024, pp. 23 ss.

[74] "I cittadini, in assenza di una chiara indicazione al riguardo, non sono in grado di sapere se sono osservati da un SAPR (o che informazioni un SAPR visibile stia acquisendo) sperimentano una riduzione nell'esercizio di libertà civili derivante dalla costante sensazione di trovarsi sotto sorveglianza". A. DAVOLA, *L'acquisizione di dati da parte dei privati nelle operazioni con SAPR*, in E. PALMERINI, M. A. BIASIOTTI, G. F. AIELLO, (a cura di), *Diritto dei droni Regole, questioni e prassi* 2018, Milano, p. 144.

[75] In questo senso, è stato osservato che, viene imposto alla "*dimensione della riservatezza personale delle origini (di) evolve(re) verso una nuova imprevista dimensione informatica-virtuale in cui la persona deve difendersi da trattamenti*

queste nuove tecnologie, il controllo potrebbe essere riferito non solamente a un singolo soggetto ma a un indefinito numero di individui[76].

Se nel 1215 con la Magna Charta il concetto dell'*habeas corpus*[77] era connesso alla necessità di tutelare l'individuo da arresti arbitrari del Re, ora, probabilmente, si potrebbe fornire una nuova interpretazione a detto concetto. In altri termini, il concetto di *habeas corpus* potrebbe essere interpretato quale diritto a che la propria persona non sia oggetto di videosorveglianza. Costruendo in questo modo l'interazione tra droni e diritti fondamentali, l'*habeas corpus* potrebbe assumere una visione e interpretazione tecnologica.

Il Re del 1215 viene personificato dalle più moderne tecnologie di videosorveglianza quali, ad esempio, il sistema di riconoscimento facciale. Le differenze rispetto al passato sono almeno due. La prima concerne il fatto che il Re era un essere umano, in carne e ossa mentre, ora, i re sono molteplici e popolano i cieli. La seconda, appunto, strettamente connessa a questa, è la molteplicità di sovrani che possono esercitare la loro sovranità, dunque, la restrizione della libertà personale.

In conclusione, non si deve dimenticare che la problematica sorge anche nell'ipotesi di possibile violazione di domicilio effettuata tramite droni. Questi rappresentano una tecnologia altamente invasiva suscettibile di violare, concretamente, la sfera più intima di riservatezza. Richiamando il precedente britannico per eccellenza[78], ossia, *Wilkes v Wood*[79], le autorità di pubblica sicurezza non possono effettuare delle perquisizioni in base a *general warrants* nella speranza di trovare prove incriminanti. Di qui, la possibilità di adottare uno scudo stellare o costituire servitù di passaggio aeree per limitare l'impatto che questi meccanismi possono determinare sulla

---

automatizzati invasivi e potenzialmente pericolosi per l'identità e per l'esercizio delle libertà costituzionalmente protette". E. TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale*, Milano, 2019, p. 14.

[76] Una problematica simile, anche se non rapportata all'accezione di *privacy* oggetto di questo saggio, è quella di *privacy* nel *cyberspazio*, sul punto M. KOUTSIAS, *Privacy and data protection in an information society: how reconciled are the English with the European Union privacy norms?* in *Computer and Telecommunications Law Review*, 8, 2012, pp. 261 ss.

[77] Parte della dottrina ha discorso di habeas data quale evoluzione tecnologica di questo diritto. Quest'ultima accezione di habeas corpus permetterebbe di cogliere la stretta connessione esistente tra il diritto alla riservatezza, artt. 2 e 3 della Costituzione, e il diritto alla libertà personale tutelato dall'art. 13. In tema di habeas data si rimanda, ovviamente, a S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete, Quali i diritti quali i vincoli, Dall'habeas corpus all'habeas data*, Bari-Roma, 2014, pp. 27-28.

[78] Il primo caso che verrà citato è quello sul quale è stato costruito il IV Emendamento della Costituzione americana.

[79] 98 Eng. Rep. 1763. Nel caso di specie, l'attività di perquisizione venne effettuata sulla base di un mandato generale ed emesso nei confronti di quaranta persone che, all'esito di detta attività di indagine, vennero arrestate. La conclusione fu che mandati generali devono ritenersi illegali poiché contrari ai principi fondamentali. Un ulteriore caso da richiamare è che *Entick v Carrington* [1765] EWHC KB J98, il *lending case* del diritto britannico, con il quale è stato precisato il perimetro entro cui si deve svolgere il potere esecutivo al fine di tutelare le libertà individuali.

ISSN 2036-7821

proprietà privata degli individui. Richiamando il caso *Entick v Carrington*[80], infatti, è possibile inferire alcune linee guida.
In *Entick v Carrington*, il diritto di proprietà viene spiegato attraverso il richiamo a Locke: la proprietà privata, in altre parole, è l'elemento che muove gli individui ad associarsi, ergo, una qualsivoglia violazione integra una violazione di domicilio[81]. Solamente la legge può limitare il diritto di proprietà: in assenza di una legge, sia i pubblici poteri che i soggetti privati, sono assoggettati alla medesima *regula* che scaturisce da una illegittima violazione di domicilio altrui.

5.3. La videosorveglianza alla luce dell'AI ACT.

Alla luce della considerazione secondo cui attraverso la tecnologia 'drone' è possibile porre in essere un'intensa attività di videosorveglianza, si devono richiamare due documenti normativi. Il primo è il decreto adottato dalla *Commission National de l'Informatique et des Libertés* (CNIL), l'autorità indipendente francese per la protezione dei dati, mentre il secondo è il recente è l'*Artificial Intelligence Act*.
Partendo dal primo, la CNIL si è pronunciata sul decreto relativo all'implementazione delle telecamere installate sui droni dati in dotazione alle forze di pubblica sicurezza francesi. Nonostante le forze dell'ordine possano fare ricorso a questi sistemi a pilotaggio remoto è necessario che siano rispettate determinate prescrizioni.
La particolarità di questi sistemi a pilotaggio remoto (i droni), appunto, è quello non solo di circolare nei cieli senza nessuno a bordo ma anche di essere dotati di telecamere ad alta risoluzione. Da qui la possibilità di carpire e conservare immagini e suoni.
Le condizioni alle quali la polizia nazionale e i servizi di gendarmeria, le dogane e l'esercito possono utilizzare le telecamere aeree per acquisire, registrare e trasmettere immagini sono stabilite nel codice di sicurezza interno (CSI). Alla luce di questo, la CNIL si è pronunciata due volte (a gennaio e luglio 2021) su queste nuove disposizioni legali e, in questa occasione, ha chiesto una rigorosa supervisione dell'uso dei droni visti i rischi di violazione delle libertà pubbliche e della *privacy* individuale.
In primo luogo, la CNIL evidenzia come la diversità ed eterogeneità delle situazioni operative con cui si confrontano le forze dell'ordine non ha consentito di definire, nella bozza di decreto, criteri esaustivi, chiari e determinati delle ipotesi che potrebbero ammettere la registrazione, l'elaborazione o trasmissione, in tempo reale, delle immagini captate. Sebbene vi sia questa oggettiva difficoltà, questi dettagli

[80] *Entick v Carrington* [1765] EWHC KB J98.
[81] *"No man can set his foot upon my ground without my licence, but he is liable to an action, though the damage be nothing; which is proved by every declaration in trespass, where the defendant is called upon to answer for bruising the grass and even treading upon the soil"*, Lord Camden.

ISSN 2036-7821

svolgono un ruolo cruciale. Essi, infatti, devono essere chiari, precisi e ben definiti per essere poi comunicati agli utilizzatori dei droni. Ciò risulterebbe essere conforme a quella che è stata definita come la "*doctrine d'emploi*". In altri termini, le forze dell'ordine devono essere rese edotte circa i limiti di utilizzazione dei droni.

A questo si aggiunge l'esigenza che il Ministero dell'Interno rilasci un'informazione, a disposizione della collettività, relativa all'impiego dell'uso di questi velivoli a pilotaggio remoto. Le persone devono essere altresì informate che l'uso di droni è stato autorizzato nell'ambito di un particolare intervento o per perseguire un determinato obiettivo. Dette informazioni possono essere rilasciate con ogni mezzo idoneo, salvo che l'urgenza, le finalità perseguite o le condizioni dell'operazione non lo consentano. Infine, per la CNIL è necessario che detta informazione specifichi anche il luogo soggetto alla videosorveglianza dei droni come, ad esempio, il monitoraggio di una piazza durante lo svolgimento di una manifestazione pubblica[82].

Per quanto concerne il secondo, cioè, l'*AI Act*, ossia, il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. Da una prospettiva generale, detto Regolamento è impostato su di una architettura di rischi qualificati in: minimi, limitati, alti e, infine, inaccettabili. All'aumentare del rischio si assiste a un aumento delle responsabilità per coloro che sviluppano o che si avvalgono dei sistemi di intelligenza artificiale.

Ai fini di detto contributo è essenziale richiamare la disciplina dettata per il riconoscimento facciale. Precisamente, uno degli aspetti problematici della tecnologia 'droni' concerne, appunto, la captazione di immagini e, dunque, un riconoscimento biometrico da remoto che può avvenire in tempo 'reale'. La posizione assunta dall'Unione Europea è stata quella di consentire il riconoscimento biometrico in tempo reale solamente in tre ipotesi: 1) minaccia di terrorismo prevedibile o manifesta; 2) ricerca di vittima di reati; 3) per identificare i sospettati di alcuni crimini, definiti come 'seri'[83].

Solamente nei casi cui si è appena fatto riferimento è prevista la possibilità per le forze dell'ordine di accedere al riconoscimento facciale seguendo differenti prescrizioni[84].

---

[82] C. DELLA GIUSTINA, *I "droni" al vaglio della Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL),* in *Cammino Diritto*, 6/5/2023.

[83] Essi sono i seguenti: terrorismo; traffico di esseri umani; abusi sessuali su minori e pedopornografia; traffico di droghe e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; omicidio o gravi feriti; traffico di organi; traffico di materiale radioattivo e nucleare; sequestro di persona e ostaggi; crimini sotto la giurisdizione della Corte penale internazionale; dirottamento di aerei e navi; stupri; crimini ambientali; rapine organizzate e armate; sabotaggio; partecipazione a una organizzazione criminale coinvolta in uno o più crimini tra quelli elencati.

[84] Un'altra tematica strettamente delicata concerne l'attività di polizia predittiva, ossia, l'utilizzo di algoritmi per prevedere le probabilità con cui può essere commesso un reato, da chi e dove. Di nuovo, l'accordo prevede un divieto, salvo l'uso di sistemi di analisi dei reati, che utilizzano informazioni anonimizzate per fornire tendenze sulla scena criminale.

ISSN 2036-7821

Di centrale importanza è il rilascio dell'autorizzazione da parte di una autorità giudiziaria o di un ente indipendente finalizzata a valutare l'impatto e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Tuttavia, se gli inquirenti reputano di dover agire con la massima urgenza, spiegano dalla Commissione, possono attivare il riconoscimento biometrico e hanno 24 ore di tempo per ottenere il permesso[85].

6. Droni e tutela dei diritti fondamentali: un ossimoro?

Una tecnologia suscettibile di realizzare un'attività di videosorveglianza pone profili critici di tutela dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla riservatezza. Il rischio che si profila concerne non solamente la conduzione di detto controllo da parte delle forze dell'ordine ma anche da parte di soggetti privati[86].

Tuttavia, l'adozione del Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale può rappresentare un possibile punto di partenza per quanto concerne il ricorso di droni a fini di videosorveglianza. Sebbene ciò sia vero, l'aspetto problematico attiene al fatto che tutto il sistema degli *unmanned vehicles* funziona grazie a condizione che vi sia una condivisione di dati. In altri termini, immagini, suoni e altre informazioni costituiscono la linfa vitale per il funzionamento di questi nuovi veicoli.

Alla luce di ciò, la soluzione prospettata in sede europea sembra poter costituire solamente il punto di partenza, poiché una tale soluzione necessita di essere adattata alle esigenze proprie di detta tecnologia.

Precisamente, la legge sull'intelligenza artificiale limita l'uso di sistemi di identificazione biometrica da parte delle forze dell'ordine. Ciò potrebbe interessare i droni dotati di tecnologia di riconoscimento facciale, richiedendo l'autorizzazione giudiziaria per specifiche applicazioni delle forze dell'ordine. A ciò si aggiunga che il regolamento vieta specifiche applicazioni di intelligenza artificiale come lo *scraping* non mirato di immagini facciali e il riconoscimento delle emozioni. Le tecnologie dei droni che utilizzano queste funzionalità per scopi di sorveglianza in spazi pubblici, luoghi di lavoro o istituti scolastici saranno soggette a questi divieti.

Sempre nella medesima direzione ci si deve porre un'ulteriore domanda e da riferire al sistema da apprestare al privato qualora si dovesse realizzare una violazione della sua riservatezza.

---

[85] Volendo applicare le categorie del diritto costituzionale italiano sembra, *mutatis mutandis*, un meccanismo modellato sulle prescrizioni dell'art. 13, secondo e terzo comma, Cost.

[86] A titolo esemplificativo si rimanda a C. DELLA GIUSTINA, *La videosorveglianza "reale" del lavoratore approda alla Corte Edu. Il caso Affaire florindo de almeida vasconcelos gramaxo c. Portugal*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 1, 2023.

ISSN 2036-7821

Il punto di partenza deve essere la considerazione secondo cui una mera violazione della *privacy* e del trattamento dei dati personali non è elemento idoneo e sufficiente per riconoscere un risarcimento del danno[87].
Qualora si dovesse essere materializzata una violazione della *privacy*, l'interrogativo immediatamente successivo attiene all'individuazione del responsabile a cui indirizzare la richiesta di risarcimento del danno. Le possibilità sembrano essere essenzialmente due: l'utilizzatore, sia esso il privato o la forza di pubblica sicurezza, oppure lo stesso drone, *ergo*, il sistema di intelligenza artificiale.
L'ago della bilancia sembrerebbe propendere verso la seconda alternativa poiché per poter imputare al programmatore, al fornitore e/o all'utente la responsabilità per i danni generati dal sistema di IA è necessario che questi ne abbia il controllo. Quest'ultimo, tuttavia, diviene difficile da esercitare poiché i sistemi di IA sono sempre più evoluti e sofisticati, sono fondati sull'automazione e non consentono di apprezzare sin da subito l'effettivo funzionamento e le possibili deviazioni dallo *standard* impostato.
In conclusione, appare chiaro come, al momento attuale, l'unica soluzione è quella di convivere con questa tecnologia al fine di poterne indirizzare l'utilizzo per scopi che siano funzionali al benessere dell'uomo e della società. In altri termini, l'aspetto che si vuole evidenziare è che, proprio a causa della pervasività di detta tecnologia, è impossibile che, di fatto, non si realizzi un'attività di videosorveglianza. Una possibile soluzione è quella di prendere consapevolezza della problematica per, in un momento successivo, adottare le opportune soluzioni e correttivi.
Nell'approcciarsi a questo cambiamento[88], il Legislatore, sia esso nazionale che europeo, dovrebbe informare la regolamentazione al rispetto del principio di precauzione[89].
Ciò diviene essenziale poiché – come è stato evidenziato nel presente contributo – l'evoluzione tecnologica, nel caso di specie quella 'drone', rappresenta,

[87] Il riferimento è a: 1) Corte giustizia UE sez. V, 04/05/2023, n. 60; 2) Corte giustizia UE sez. III, 04/05/2023, n. 300. C. DELLA GIUSTINA, *La mera violazione del RGDP non fa sorgere il diritto al risarcimento del danno*, in *Cammino Diritto*, 15/5/2023.

[88] Non si tratta solamente e meramente della transizione tecnologica ma, addirittura, è possibile discorrere anche di transizione dall'essere umano all'essere non-umano. Sul punto, cfr. C. DELLA GIUSTINA, *Dall'umano al non-umano: the cryonic case*, in A. PATRONI GRIFFI (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, Milano-Udine, 2023, pp. 449-472; P. DE GIOIA CARABELLESE, C. DELLA GIUSTINA, *The Law of Cryonics: A Legal, Philosophical and Financial Analysis*, London and New York, 2024.

[89] Ciò non sorprende dato che la società contemporanea è stata definita come "società del rischio". U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Napoli, 2013. Si ricorda che, sebbene questo principio sia nato con riferimento alla tutela dell'ambiente, successivamente e, precisamente, con la Comunicazione della Commissione Europea del 2 febbraio 2000, è annoverato tra i principi generali dell'Unione Europea. F. TRIMARCHI, *Principio di precauzione e "qualità" dell'azione amministrativa*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 6, 2005, pp. 1673 ss.; M. ANTONIOLI, *Precauzionalità,gestione del rischio e azione amministrativa*, in *Riv. ita. Dir. Pubbl. Comp.*, 1, 2007, pp. 51 ss.

ISSN 2036-7821

contemporaneamente, sia un ausilio sia fonte di pericoli e danni per gli esseri umani. La soluzione che viene fatta propria dal Legislatore europeo, cristallizzata nel Regolamento sull'Intelligenza Artificiale, concerne il ritiro dal mercato del sistema di IA[90].

Tuttavia, nelle more di una regolamentazione specifica circa l'utilizzo degli *unmanned aerial vehicles*, è doveroso che il loro utilizzo sia informato al rispetto dei diritti costituzionali, primo fra tutti la dignità della persona[91]. Volendo elaborare ulteriormente, assicurare la tutela dell'ordine pubblico non si traduce in una totale violazione della riservatezza dei soggetti privati. Di qui, la necessità di limitare allo stretto necessario l'utilizzo dei droni o, in alternativa, consentirne l'uso a condizione che rispettino elevati standard di sicurezza.

Una possibile soluzione che si prospetta è quella di iniziare a regolamentare lo spazio aereo attraverso la costituzione di "*aerial drone-street*" riprendendo il concetto di autostrade[92]. Così facendo verrebbe regolamentato il 'sorvolo' da parte di questi aeromobili di pre-determinate aree. Al tempo stesso, i consociati sarebbero informati del fatto che in una determinata zona la loro aspettativa di riservatezza può subire delle restrizioni. Eventuali immagini, video, conversazioni che dovessero essere carpite al di fuori delle specifiche aree destinate al volo dei droni dovrebbero essere eliminare. L'eccezione a questa regola potrebbe essere rappresentata da esigenze di ordine pubblico, quali, ad esempio repressione/prevenzione di illeciti. In queste ipotesi, l'utilizzazione dovrebbe essere autorizzata dall'Autorità giudiziaria entro un termine di 48 ore dall'acquisizione e valutazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza[93].

---

[90] Si rimanda all'art. 67 dell' *Artificial Intelligence Act*.

[91] *Mutatis mutandis*, si rimanda a E. CIBELLA, *Il principio di precauzione nell'ambiente digitale*, in *PA Persona e Amministrazione*, 1, 2023, pp. 511 ss.

[92] B. SKORUP, *Drones, Airspace Design, and Aerial Law in State and Cities*, in *Akron Law Review*, vol. 55, n. 1, 2022, pp. 157 ss.

[93] In capo a quest'ultima sussisterebbe il dovere di fornire comunicazione all'Autorità giudiziaria entro il termine di 48 ore. Appare chiaro come il meccanismo poc'anzi descritto richiami quello contenuto nell'art. 13 Cost.